

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per il caro energia***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato i recenti interventi del Governo per **aiutare le imprese ad affrontare i rincari dei prezzi di gas e luce**.

Le misure di favore straordinarie consistono nell'introduzione di **distinti crediti d'imposta** destinati alle **imprese energivore** ([articolo 15 D.L. 4/2022](#) e [articolo 4 D.L. 17/2022](#)), **gasivore** ([articolo 5 D.L. 17/2022](#)) e quelle **diverse dalle precedenti** ([articoli 3 e 4 D.L. 21/2022](#)).

Le **attuali misure in vigore** possono, ad oggi, esser così **rieppilate**.

- l'[articolo 15 L. 4/2022](#) (decreto Sostegni-ter), convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, prevede un **credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022**. Il credito spetta alle **imprese energivore** i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media dell'ultimo trimestre 2021** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento superiore al 30%** rispetto al **medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- l'[articolo 4 L. 17/2022](#) (decreto Energia) istituisce un credito d'imposta, a favore delle **imprese energivore**, in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022**; tale contributo, in origine pari al 20%, è stato **rideterminato nella misura del 25%** dall'[articolo 5 D.L. 21/2022](#). Il credito spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- l'[articolo 5 L. 17/2022](#) prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale** in proporzione alle

spese sostenute per l'**acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022** (usi energetici diversi da quelli termoelettrici); il contributo, inizialmente pari al 15% della spesa sostenuta, è stato rideterminato **nella misura del 20%** dall'[articolo 5 D.L. 21/2022](#). In questo caso, il credito spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media, riferita al I trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**;

- gli [articoli 3 e 4 D.L. 21/2022](#) (decreto Ucraina *bis*), infine, prevedono analoghi contributi, sempre **sotto forma di crediti d'imposta**, a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto dell'**energia elettrica** o del **gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022**, rispettivamente, da parte delle **imprese non energivore (nella misura del 12%)** e delle **imprese non gasivore (nella misura del 20%)**.

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, **entro la data del 31 dicembre 2022**, siano **utilizzati in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **mediante modello F24**, oppure **ceduti per intero a terzi**.

Recentemente l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tali crediti **possono essere utilizzati in compensazione senza attendere la fine del trimestre di riferimento** (Faq pubblicata nella sezione "bonus imprese energivore e gasivore"): secondo l'Agenzia, infatti, la disciplina di favore consente l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta **anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento**, *"a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto"*.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare **esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono stati **istituiti i seguenti codici tributo** ([risoluzione 13/E/2022](#) e [18/E/2022](#)):

- **6960 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (I trimestre 2022)**, ex [articolo 15 D.L. 4/2022](#),
- **6961 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (II trimestre 2022)**, ex [articolo 4 D.L. 17/2022](#),
- **6962 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (II trimestre 2022)**, ex [articolo 5, D.L. 17/2022](#),
- **6963 - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (II trimestre 2022)**, [articolo 3, D.L. 21/2022](#),
- **6964 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (II trimestre 2022)**, ex [articolo 4 D.L. 21/2022](#).